

CITTA' DI ERCOLANO

Provincia di NAPOLI



Settore Lavori Pubblici

Dirigente: arch Francesco Leone

Corso Resina, 39 – 80056 Ercolano (NA) - P. IVA: 01546501212 – Cod. Fisc.: 80017980634

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “LEGALITA’” 2014-2020 –
Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.1 – Azione 3.1.1 Avviso per
l’individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla
rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità
organizzata nell’ambito dell’accordo in “IntegraSocialab”**

Oggetto: Lavori da eseguire presso gli immobili in uso al comune di Ercolano, siti in C.so Resina 62 (lotto 1) e via Marconi 111 (Lotto 2) nell’ambito del PON legalità 2014-2020. Asse 3, obiettivo specifico 3.1 – azione 3.1.1 – *“interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell’ambito dell’accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania”*.

(art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016)

Lotto 2: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso l’immobile comunale di Ercolano, sito in Via Marconi 111 -

Progettista: Ing Nicola piramide

RUP: Arch. Domenico Zippo

Dirigente: arch Franco Leone

Assessore ai LL.PP.: avv. Lucio Perone

Sindaco: avv. Ciro Buonaiuto

Data: agosto 2020

Sommario

Capitolo 1 – Disposizioni generali	4
Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI - DEFINIZIONI	4
Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E CRITERI INTERPRETATIVI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE	4
Art. 3 - SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMONTARE DELL'APPALTO, SUPPLENTE.....	6
Art. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	10
Art. 5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	11
Art. 6 – PROGRAMMA ESECUTIVO, PIANIFICAZIONE DELL'OPERA	12
Art. 7 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE	13
Art. 8 - INVARIABILITA' DEI PREZZI	14
Art. 9 – PROGETTAZIONE OPERATIVA (O COSTRUTTIVA) E DISEGNI “COME COSTRUITO”	14
Art. 10 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO – ANTICIPAZIONE – REVISIONE PREZZI – PREZZO CHIUSO	15
Art. 11 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO	15
Art. 12 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE	15
Art. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE	16
Art. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI	16
Art. 15 – TERMINI STIPULA CONTRATTO-SPESE-OCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	16
Art. 16 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	17
Art. 17 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	19
Art. 18 - NUOVI PREZZI	19
Art. 19 - LAVORI IN ECONOMIA	19
Art. 20 - SUBAPPALTO, DIVIETI E CONDIZIONI	20
Art. 21 – SICUREZZA DEL CANTIERE	20
Art. 22 - CONSEGNA DEI LAVORI E MOBILITAZIONE DELL'APPALTATORE	21
Art. 23 - DURATA DELL'APPALTO E PENALE PER RITARDO	23
Art. 24 - ORARIO DI LAVORO	24
Art. 25 - DIREZIONE LAVORI – ORDINI DI SERVIZIO	24
Art. 26 - DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE DA PARTE DELL'IMPRESA	24
Art. 27 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	25
Art. 28 - PROROGHE	25
Art. 29 - VERIFICHE PRELIMINARI - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	26
Art. 30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	26
Art. 31 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - PROTOTIPI - CAMPIONATURE	27
Art. 32 – ANNOTAZIONE CONTABILE DEI LAVORI	27
Art. 33 - CONTABILITA' DEI LAVORI	28
Art. 34 - LIQUIDAZIONI IN ACCONTO E RATA DI SALDO	29
Art. 35 - CONTO FINALE	30
Art. 36 - COLLAUDO	30
Art. 37 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO	31
Art. 38 - ONERI DELL'APPALTATORE	31
Art. 39 - PERSONALE DELL'APPALTATORE - TRATTAMENTO ECONOMICO	33
Art. 40 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	34
Art. 41 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI	35
Art. 42 - CONDIZIONI DISAGIATE E/O CONTEMPORANEA ESECUZIONE	35
Art. 43 - GARANZIE	35
Art. 44 - CONTROVERSIE	35
Art. 45 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI	36
Art. 46 - CONSEGNA DELL'OPERA ALL'ENTE APPALTANTE	36
Art. 47 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	36
Art. 48 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	37

Capitolo 1 – Disposizioni generali

Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI - DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra il Comune di Ercolano e l'impresa appaltatrice in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

Determina altresì le condizioni tecniche normali per lo svolgimento dei lavori relativi all'oggetto dell'appalto di cui all'art.2.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel seguito sarà indicato con la sigla "**C.S.A.**" mentre il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m. e i., sarà indicato come "*Codice Appalti*" utilizzando la sigla "**C.A.**"; il Regolamento di attuazione della legge in materia dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (S.U. n. 288 del 10/12/2010 – S.O. n. 270) e s. m. e i., per la parte ancora in vigore, sarà indicato come "*Regolamento Generale*" utilizzando la sigla "**R.G.**"; il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. 18/04/2000 n. 145 (G.U. 07/06/2000 n. 131), per la parte non abrogata dall'art. 358 del R.G., sarà indicato con la sigla "**C.G.A.**".

Per le definizioni si rinvia all'art. 3 del C.A. nonché alle altre definizioni stabilite dalle altre norme in materia e richiamate nel presente C.S.A..

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E CRITERI INTERPRETATIVI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori a corpo di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente compiuti, funzionanti ed ultimati i "Lavori da eseguire presso gli immobili di proprietà comunale di C.so Resina 62 e via Marconi 111 nell'ambito del PON legalità 2014-2020. Asse 3, obiettivo specifico 3.1 – azione 3.1.1 – *“interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania”*. approvato con Delibera di G.M. n. 269 del 14.07.2019, quale ultima rimodulazione presentata.

L'opera è stata Finanziata dal Ministero dell'Interno nell'ambito del dell'iniziativa PON Legalità 2014-2020 progetto "IntegraSociaLab", Asse 3 obiettivo 3.1.1 ritenendolo ammissibile a finanziamento per complessivi € 282.764,70;

Il progetto, prevede lavori da eseguirsi su due distinti immobili, pertanto è stato diviso in n. 2 lotti così definiti:

- **Lotto 1: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso l'immobile sito in Corso Resina civ. 62, piano 1° - progetto esecutivo approvato con D.D. n. 4/40/77 del 06/04/2020, catalogata al n. 679 del 07/04/2020**
- **Lotto 2: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso l'immobile sito in via Marconi 111 - piano 1° - progetto esecutivo approvato con D.D. n. 4/40/78 del 06/04/2020, catalogata al n. 678 del 07/04/2020**

Il presente appalto è relativo al solo Lotto n. 2 ovvero lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria +da eseguirsi presso l'immobile sito in via marconi 111, - progetto esecutivo approvato con D.D. n. 4/40/78 del 06/04/2020, catalogata al n. 678 del 07/04/2020.

Il progetto esecutivo è stato ritenuto dall'Appaltatore, per dichiarazione resa in sede di gara d'appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta.

L'Appaltatore, avendo esaminato il progetto in sede di gara, e avendo visionato i luoghi, non ha avanzato riserve circa la sua validità e realizzabilità, indipendentemente dalla validazione del RUP.

Il presente C.S.A. e tutti gli elaborati del progetto esecutivo approvato con Determina dirigenziale n.

4/40/78 del 06/04/2020, catalogata al n. 678 del 07/04/2020 per il lotto 2, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto, gli impianti e le modalità di installazione.

Il presente appalto, **a corpo**, si intende **“chiavi in mano”** e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d’arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell’Appaltatore di eseguire e fornire l’opera commessa completa “a perfetta regola d’arte” e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell’opera.

L’offerta dell’Appaltatore, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari, riportati nel presente CSA e negli elaborati progettuali ed amministrativi, che possono influire sul costo dell’esecuzione dell’opera.

Pertanto l’oggetto del contratto ha, come finalità, la realizzazione dell’opera nella sua interezza e funzionalità.

Il prezzo relativo ai lavori a corpo, così come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara (prezzo contrattuale), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Per i lavori a corpo, negli atti progettuali, i prezzi unitari elencati nell’Elenco dei Prezzi sono di riferimento per il concorrente ai soli fini della formulazione dell’offerta mentre l’importo complessivo, a seguito dell’offerta, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziabile le quantità indicate dall’Ente appaltante negli atti progettuali (computo metrico), essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dallo stesso Ente appaltante e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Pertanto le quantità ed i prezzi indicati nel computo metrico, posto in visione per la partecipazione all’appalto, non hanno e non avranno alcun effetto ai fini dell’aggiudicazione e dell’esecuzione dei lavori in appalto; essi sono esplicitati al solo scopo di individuare la consistenza e la qualità dei lavori da realizzare.

L’Ente appaltante, affidando i lavori all’impresa appaltatrice, si avvale non soltanto delle singole prestazioni indicate nel presente capitolato, bensì anche della capacità progettuale ed organizzativa della stessa impresa.

L’Appaltatore pertanto assume l’impegno di assistere tecnicamente l’Ente appaltante per consentirgli di raggiungere l’obiettivo dell’ottimale utilizzazione dell’opera appaltata, mettendogli a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi, privilegiando la costante assistenza tecnica, la prevenzione dei danni e la programmazione delle attività.

In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l’Appaltatore assume anche il ruolo di tecnico interessato all’adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalità richiesta all’Appaltatore dall’Ente appaltante.

Resta altresì inteso e chiarito che l’Appaltatore rimane l’unico responsabile, nei confronti dell’Ente appaltante, per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incumbenti derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore.

Il prezzo contrattuale “a corpo” dell’appalto comprende tutte le opere civile e murarie, elettriche, termiche, idrauliche, meccaniche ed impiantistiche in genere nonché opere di scavo, demolizione, trasporti a rifiuto ed a discarica, opere di sostegno, di protezione e ponteggi, opere di completamento in genere, comunque connesse all’opera di che trattasi.

Qualora, per effetto delle migliorie offerte in sede di gara d’appalto, il progetto esecutivo dovesse subire modifiche rispetto ai pareri già acquisiti, l’appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a sottoporre il progetto a verifica ai sensi dell’art. 26 del C.A. ed acquisire gli eventuali pareri prescritti dalla normativa vigente.

Il soggetto deputato alla verifica di cui all'art. 26 del C.A. verrà indicato dall'Ente appaltante mentre gli oneri e le spese graveranno sull'Appaltatore.

Resta inteso che tutte le variazioni al progetto esecutivo determinate dalle migliorie offerte dall'Appaltatore in sede di gara d'appalto, dovranno essere redatte a cura e spese dell'Appaltatore stesso.

Art. 3 - SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMONTARE DELL'APPALTO, SUPPLENTE

Il sistema di affidamento dei lavori è quello della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del C.A., ovvero affidamento diretto mediante il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del C.A..

La congruità delle offerte è valutata sulla base delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia determinata ai sensi dell'art. 97 del Codice Appalti (C.A.) e così come specificato nel bando di gara.

L' Appalto, prevede lavori da eseguirsi presso l' immobile sito in alla via Marconi 111.

Il presente appalto è dato a corpo il cui importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, posto a base d'asta, ammonta ad **€ 32.026,46 (euro trentaduemilazeroventisei/46)** oltre IVA così distinto:

Il quadro economico complessivo del lotto n. 2 è il seguente:

A) Lavori	Immobile 1) via marconi 111
a1)- Lavori a corpo:	€ 32.026,46
a2)- di cui oneri per la sicurezza	€ 960,79
TOTALE PER LAVORI (a1+a2)	€ 32.026,46
b)Somme a Disposizione	
b1)- I.V.A. 22% (lavori)	€ 7.045,82
b2)- allacciamenti (0,5% di A)	€ 160,13
b2)- Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.401,98
b3)- Spese Tecniche (art.113 D.lgs 50/16)	€ 640,53
Totale somme a disposizione	€ 10.248,46
TOTALE IMPEGNO (A + B)	€ 42.274,92

Il predetto importo complessivo a base d'asta è così distinto, in analogia a quanto disposto dall'art. 43 co 6 del R.G., per ogni gruppo di lavorazione complessiva dell'intervento ritenuta omogenea, in relazione all'importo

ai fini della individuazione delle Categorie Generali nel seguito si indica, per ogni gruppo di lavoro, l'aliquota percentuale riferita **all'ammontare complessivo dei lavori** pari ad € 32.026,46

CATEGORIE GENERALI/SPECIALISTICHE	importo	Aliquota %
- OG1: Edifici Civili e Industriali	€ 32.026,46	100,00

Al predetto importo di lavori sono inclusi € 960,79 pari al 3% per costi di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) oltre l'IVA e somme a disposizione..

Per la valutazione delle offerte anomale si procederà ai sensi dell'art. 97 del Codice Appalti (C.A.) e così come specificato nel bando di gara.

A tal riguardo il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta economica, ai sensi dell'art. 95 co 10 del C.A. i propri costi della manodopera e gli oneri della sicurezza c.d. aziendali.

Sulla base degli indirizzi dettati in materia dall'Autorità con la Determinazione n. 4 del 26 luglio 2006, si evidenzia che i costi della sicurezza si distinguono in costi della sicurezza "contrattuali", ai quali l'impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere (sono quelli indicati dalla Stazione Appaltante in sede di gara), e oneri della sicurezza "ex lege", c.d. specifici o aziendali, che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere a norma del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. per l'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell'appalto (DPI, formazione, medico competente, ecc.) e, quindi, compresa nel prezzo unitario delle lavorazioni stesse.

Detti ultimi oneri della sicurezza sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari; pertanto non si riconosce *"qualcosa in più"* all'Appaltatore in quanto gli oneri per la sicurezza sono legati all'appalto e devono considerarsi inseriti nell'importo presunto dei lavori perché già considerati nel prezzo unitario di ogni singola opera da eseguire ovvero nel prezzo globale dell'appalto e compresi, quindi, nelle spese generali riconosciute all'imprenditore.

Ai sensi dell'assetto normativo introdotto dal D.P.R. 222/2003, come riportato nella citata Determinazione n. 4/2006, sono esclusi dal ribasso offerto esclusivamente i costi della sicurezza "contrattuali", riportati nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto.

Gli oneri di sicurezza aziendali verranno considerati ai fini della verifica della congruità dell'offerta in quanto non suscettibili di variazione economica.

Pertanto l'offerta sarà così articolata:

Ribasso del % (dico per cento) sull'importo globale dei lavori e forniture a base d'asta; il tutto oltre i costi per la sicurezza ed IVA nella misura dovuta per legge.

Pertanto l'importo contrattuale a Corpo è il seguente:

"A" - Importo lavori e forniture soggetto a ribasso d'asta	€ 31.065,67 +IVA
- a detrarre ribasso offerto%	€ -
Somma "A"	€ +IVA
(dico euro) + IVA	
"B" Costi per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso	€ 960,79 +IVA
Importo contrattuale offerto (A+A1+B)	€ +IVA
(dico euro) +IVA	

I lavori di cui in appalto devono essere eseguiti da imprese qualificate ai sensi dell'art.84 del C.A., per le seguenti categorie e classifiche di cui all'art. 61 del R.G. ed allegato "A" dello stesso R.G. nonché categorie c.d. "superspecialistiche" di cui al D.M. (MIT) 10.11.2016 n. 248:

I requisiti per la partecipazione sono quelli indicati all'art. 92 del R.G. in quanto compatibile e per quanto non stabilito dal C.A.

La categoria prevalente abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (art. 61 co 2 R.G.).

Per le imprese raggruppate o consorziate, i requisiti previsti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorzata nelle misure minime del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria (art. 92 co 2 R.G.).

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa in sede di gara d'appalto e, quindi, comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA

Trattandosi di lavori appaltati a corpo, il prezzo complessivo dell'appalto indicato in contratto è fisso ed invariabile, è comprensivo di ogni onere di qualsiasi natura riguardante l'appalto stesso, previsto o non previsto nel progetto posto a base di gara in quanto l'appalto medesimo è finalizzato all'ottenimento e funzionamento della relativa opera.

Pertanto l'importo dei lavori a corpo è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori, nonché i trasporti a rifiuto ed a discarica autorizzata, le opere provvisorie, di sicurezza e ponteggi, i lavori e le provviste necessari al completo finimento, in ogni loro parte, di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato negli elaborati facenti parte del contratto d'appalto.

In caso di difformità di indicazione fra gli elaborati progettuali verrà ritenuta valida la soluzione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale appaltante.

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'impresa all'Ente appaltante complete e finite in ogni loro particolare.

L'impresa concorrente-partecipante, quindi, **è obbligata** ad esaminare tutti gli elaborati del progetto esecutivo approvati, rilasciandone dichiarazione di validità e realizzabilità in sede di gara, e a valutare attentamente l'offerta individuando e quantificando con precisione tutti i componenti e le loro esatte quantità sulla base dei requisiti, della qualità e delle caratteristiche funzionali richieste, come finalità, nel progetto posto a base di gara.

Si precisa che nel computo metrico estimativo progettuale, posto in visione dell'impresa partecipante, la individuazione dei componenti elementari costituenti ogni singolo lavoro ed opera è puramente indicativa e qualitativa.

Il concorrente è tenuto, in sede di verifica del predetto elaborato progettuale, ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti.

In definitiva il prezzo a corpo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità della prestazione.

Per il pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori a corpo si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 43 comma 6 e dall'art.184 del R.G. e, all'art. 34 del presente C.S.

L'onere di eseguire i dovuti computi e calcoli ai fini della formulazione dell'offerta rientra interamente nella responsabilità della ditta concorrente.

La stima e le analisi dei prezzi unitari redatte in fase di progetto, date in visione alle imprese concorrenti in sede di appalto, non sono e non saranno in alcun modo impegnative per l'Amministrazione Comunale appaltante ma sono date in visione unicamente per agevolare il compito delle stesse imprese per la redazione della loro offerta.

L'Amministrazione Comunale appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempienza dell'originario Appaltatore, avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (ai sensi dell'art. 110 C.A.).

L'Amministrazione Comunale appaltante, ove necessario, procederà alla verifica a campione del possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara.

In caso di mancata aggiudicazione dell'appalto nessun onere e danno è riconosciuto all'impresa

aggiudicataria provvisoriamente, per le spese effettuate in relazione al presente appalto e per qualunque altro onere e/o indennità.

Trattandosi di intervento in una unità immobiliare facente parte di un edificio per civile abitazione, sarà onere dell'appaltatore provvedere, a propria cura e spese e senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale, alla migliore organizzazione di cantiere per non creare condizioni di pericolo e disagio per gli utenti dell'edificio, nonché provvedere, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, allo spostamento di suppellettili, mobili, attrezzature e quant'altro necessario, all'interno dell'appartamento oggetto dell'appalto.

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, lo schema di seguito riportato, indica, per ogni gruppo di categorie di lavorazioni ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle seguenti aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata l'aliquota percentuale effettivamente eseguita:

LOTTO 2: IMMOBILE SITO IN via Marconi 111

codice WBS				Descrizione WBS e WBE	Scomposizione 1° livello	Scomposizione 2° livello	Importo progressivo attività lavorative	Aliquote %
1°liv	2°liv	3°liv	4°liv					
01				LAVORI EDILI	€ 14.935,35			46,634%
	1			Rimozioni, demolizioni, smontaggi		€ 2.549,61	€ 2.549,61	7,961%
	2			Opere murarie e tramezzature		€ 665,67	€ 3.215,28	2,079%
	3			Ripristini, intonaci, tinteggiature pareti e soffitti		€ 8.112,83	€ 11.328,11	25,332%
	4			Pavimenti e rivestimenti		€ 3.165,94	€ 14.494,05	9,885%
	5			Infissi		€ 441,30	€ 14.935,35	1,378%
02				IMPIANTI	€ 17.091,11			53,366%
	1			Impianto elettrico fonia e dati		€ 9.370,62	9.370,62€	29,259%
	2			Impianto termico e di riscaldamento		€ 3.009,86	€ 12.380,48	9,398%
	3			Impianto idrico-sanitario		€ 4.710,63	€ 17.091,11	14,709%
A.01+A.02				TOTALE LAVORI	€ 32.026,46	€ 32.026,46	€ 32.026,46	100%

Art. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Il progetto "integrasocialab" mira a favorire l'integrazione di migranti regolari nella comunità locale attraverso attività di inclusione sociale mediante il riutilizzo e la ri-funionalizzazione di due beni immobili, confiscati alla camorra nella città, precisamente immobile ubicato in Ercolano al Corso Resina civ. 62 piano 1° e Immobile ivi ubicato alla via Marconi 11

Nello specifico, le attività progettuali prevedono:

- la realizzazione di un Fab lab di comunicazione sociale, attraverso il potenziamento tecnologico dei locali di corso Resina civ. 62, (Lotto 1) nel quale l'utenza dell'immobile di Via Marconi (lotto 2) potrà sviluppare competenze e creatività da spendere nel mercato del lavoro,.

In un'ottica di riutilizzo e valorizzazione, i due immobili confiscati, in sinergia tra loro, acquistano un nuovo e forte significato simbolico rappresentando e diventando allo stesso tempo un luogo sicuro in cui "apprendere" (via Marconi) ed un centro di integrazione sociale, culturale, linguistica e lavorativa in cui impegnarsi (Corso Resina)

Le opere che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito indicato mentre indicazioni di dettaglio e prescrizioni sono descritti negli elaborati progettuali allegati

Lotto 2: IMMOBILE SITO IN VI MARCONI 111

OPERE EDILI:

1.1 Rimozioni, demolizioni, smontaggi (vedi elaborato grafico e computo metrico)

- demolizione di tramezzi divisorii tra il bagno e l'aula didattica 3;
- svellimento della pavimentazione compreso il sottostante massetto del locale bagno e di parte dell'aula didattica 3;
- svellimento dei rivestimenti del locale bagno, dell'aula didattica 1;
- rimozione dei parati presenti sulle pareti;
- rimozione degli impianti di adduzione e scarico presenti nel locale bagno e di tutti i pezzi igienici presenti, compresa la rubinetteria;
- rimozione della caldaia e degli elementi radianti;
- rimozione delle esistenti porte dei locali bagno e aula didattica 3;
- demolizione della veranda in alluminio realizzata sul balcone cucina e del ripostiglio realizzato in giardino;
- calo in basso e accantonamento momentaneo dei materiali di risulta in luogo di deposito preventivamente posizionato in cantiere;

1.2 Opere murarie e tramezzature (vedi elaborato grafico e computo metrico)

- Realizzazione di tramezzature per creare un secondo locale bagno per diversamente abili;

1.3 Ripristini, intonaci e tinteggiature (vedi elaborato grafico e computo metrico)

- Realizzazione di nuovi intonaci sulle tramezzature realizzate previo sbruffatura con malta cementizia delle stesse, ripristino degli intonaci esistenti, raschiatura delle vecchie tinteggiature, stuccatura e rasatura di tutti i locali (pareti perimetrali e soffitti);
- preparazione del fondo per la pittura;

- tinteggiatura con pittura lavabile di resine emulsionabili (idropittura), 3 mani a finire
- sverniciatura delle ringhiere dei balconi e successiva pitturazione.

1.4 Pavimenti e rivestimenti (vedi elaborato grafico e computo metrico)

- fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo, nuova pavimentazione e rivestimento nei locali bagno;
- ripristino di parte della pavimentazione esterna previo verifica delle zone danneggiate;

1.5 Infissi (vedi elaborato grafico e computo metrico)

- fornitura e posa in opera di nuove porte di accesso ai locali bagno e aula didattica 3;

Impianti

2.1 Impianto elettrico fonia e dati (vedi elaborato grafico e computo metrico)

- realizzazione di nuovo impianto elettrico, trasmissione dati e telefonico;

2.2 Impianto termico di riscaldamento (vedi elaborato grafico e computo metrico)

- ripristino e revisione dell'impianto esistente , con installazione di nuova caldaia da 24 kw completa di tutti gli accessori per il montaggio, defangatore e termostato, e nuovi corpi scaldanti con valvole termostatiche;

2.3 Impianto idrico sanitario (vedi elaborato grafico e computo metrico)

- realizzazione di nuovo impianto idrico sanitario, sia di adduzione che di scarico.
- realizzazione di nuovo impianto idrico sanitario, sia di adduzione che di scarico.

Nelle predette lavorazioni sono compresi gli oneri per gli allacciamenti agli impianti esistenti (elettrico, antincendio, termico, idrico, di emergenza, ecc.) e la verifica globale di ciascun impianto integrato e/o modificato.

In ogni caso i lavori in appalto sono tutti ampiamente illustrati descritti negli elaborati progettuali esecutivi nonché negli elaborati richiamati nel successivo art. 15.

I predetti elaborati costituiscono la chiave interpretativa della volontà contrattuale e che vincolano l'impresa nella sua offerta globale e complessiva senza riserva alcuna.

Restano esclusi dall'appalto i seguenti lavori che l'Amministrazione Comunale si riserva di affidare in tutto o in parte ad altra ditta, anche in contemporanea lavorazione nell'ambito dello stesso cantiere, senza che l'impresa appaltatrice possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno:

- lavori in economia non previsti
-

Art. 5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati progettuali richiamati nel contratto, di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori nell'ambito dei propri poteri discrezionali e di dettaglio.

In caso di differenze interpretative ed esecutive tra i grafici, le relazioni tecniche, il disciplinare tecnico, i calcoli esecutivi (statici e impiantistici) e gli atti contabili, devono essere considerate valide le categorie di lavoro e le tecnologie esecutive indicate nell'elaborato che più si avvicinano al fine dell'opera appaltata e per rendere la stessa opera ultimata a regola d'arte, funzionale e funzionante; l'interpretazione finale verrà comunque decretata dal Responsabile Unico del Procedimento sentito il Direttore dei lavori e il Collaudatore (se nominato).

Art. 6 – PROGRAMMA ESECUTIVO, PIANIFICAZIONE DELL'OPERA

L'impresa appaltatrice, a norma del comma 10 dell'art. 43 del R.G., è **obbligata**, prima dell'inizio dei lavori, a presentare un **programma esecutivo**, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40 comma 1 del R.G., nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

In presenza di particolari esigenze il Comune di Ercolano si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche al programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore e, in tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto a nessun indennizzo o equo compenso.

L'Appaltatore, nella redazione del programma, dovrà tener conto, tra l'altro:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Il programma esecutivo comprende, anche se non specificatamente indicato, i periodi per le forniture ed eventuali lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione appaltante necessarie per l'utilizzazione e la funzionalità dell'opera.

In caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma esecutivo verrà aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma esecutivo, legati a motivate esigenze organizzative dell'impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In caso di **consegne parziali**, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma esecutivo, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Al fine di poter verificare il raggiungimento dell'obiettivo, quantificabile in termini di durata delle attività, costi e risorse, l'impresa è obbligata a presentare, prima dell'inizio dei lavori, tramite la tecnica della **W.B.S. (Work Breakdown Structure)**, una idonea programmazione dei tempi e delle attività da eseguire.

Per sviluppo di una WBS si intende *la scomposizione del progetto in sottosistemi (WBE – Work Breakdown Element), gerarchicamente collegati, sempre più piccoli fino all'individuazione di pacchetti di lavorazioni sufficientemente significativi, ossia chiaramente identificabili e quantificabili.*

Pertanto la struttura della WBS si presenterà ad **albero** dove ciascun livello discendente rappresenta porzioni sempre più piccole del progetto, sempre più dettagliate fino ad un livello di disaggregazione necessario per il controllo dei tempi, dei costi e dei pagamenti dei SAL all'impresa.

Il numero dei livelli ed il livello di dettaglio dei pacchetti di lavorazioni è proposto dall'impresa appaltatrice secondo le proprie esigenze, attrezzature ed organizzazione di lavoro senza che, poi, per il pagamento dei SAL, l'impresa appaltatrice possa avanzare richieste anomale rispetto a previsto: nel senso che lo stato d'avanzamento dei lavori, al fine del pagamento della rata di acconto, potrà prevedere solo pacchetti di attività eseguiti al 100% della singola lavorazione, senza poter ammettere, in nessun caso, percentuali intermedie stimate o stimabili.

La WBS dovrà stabilire anche un criterio per verificare quando, effettivamente, una WBE si possa considerare ultimata al 100%.

Per ogni pacchetto di lavorazioni, quindi, l'impresa appaltatrice dovrà esplicitare i seguenti elementi:

- codice identificativo del pacchetto di lavorazione (WBS) e delle singole esecuzioni elementari (WBE)
- descrizione del pacchetto di lavorazione (WBS) e delle singole attività di lavorazione elementare (WBE) da svolgere;
- tempi presunti per il completamento delle singole lavorazioni elementari (WBE);
- costo del pacchetto di lavorazione (WBS) desunto in relazione alla propria offerta e delle singole attività elementari (WBE);
- percentuale delle singole lavorazioni (WBS) rispetto all'importo contrattuale e delle percentuali di esecuzione delle lavorazioni elementari (WBE) rispetto alla corrispondente lavorazione (WBS).

Solo se il pacchetto di lavorazione sarà stato completamente eseguito, il relativo costo (al 100%) potrà essere inserito nella contabilità al fine della liquidazione dei SAL.

Il RUP, nel certificato di pagamento, applicherà la ritenuta dello 0,5% come per legge che verrà svincolata solo a seguito del buon esito del collaudo.

L'impresa dovrà rappresentare il cronoprogramma esecutivo con l'aggiornamento delle date (dalla consegna alla ultimazione lavori) e con l'indicazione degli importi dei SAL previsti, in corrispondenza delle lavorazioni relative al periodo di maturazione del SAL (così come derivato dalla WBS).

Si riporta esempio di struttura di WBS

ESEMPIO DI STRUTTURA WBS

codice WBS/WBE			Descrizione WBS e WBE progressivo e categoria di lavorazione come da computo a base d'asta	Importo come da computo	Importo attività lavorativa unitaria	Tempo di realizzazione unitario-gg	Lavorazione contabilizzata al SAL n.	Importo progressivo attività lavorative	Emissione SAL
003	003		Scavo a sezione obbligata	€ 25 000.00					
		001	per fondazione edificio lato est		€ 15 000.00	5	1	€ 15 000.00	
		002	per fondazione edificio lato ovest		€ 10 000.00	5	1	€ 25 000.00	
020	015		calcestruzzo cementizio Rck 250 Kg/mc	€ 150 000.00					
		001	per travi fondazione		€ 50 000.00	2	1	€ 75 000.00	1°SAL
		002	per pilastri ordine 1		€ 20 000.00	2	1	€ 95 000.00	
		003	per travi impalcato 1		€ 30 000.00	2	1	€ 125 000.00	
		004	per pilastri ordine 2		€ 20 000.00	2	2	€ 145 000.00	
		005	per travi impalcato 2		€ 30 000.00	2	2	€ 175 000.00	2°SAL
015	002		casseformi per strutture in fondazione	€ 15 000.00					
			e così via per tutte le categorie e sottocategorie di lavoro	somma importo computo a base d'asta	somma che coincide con quella del computo	somma tempo coincidente con quello contrattuale		controllo e quadratura con l'importo di computo	secondo l'importo minimo indicato in capitolato

Art. 7 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d'Appalto (C.G.A.), e nel presente C.S.A..

Per le varianti in corso d'opera, qualora ammesse, si procederà secondo le disposizioni dell'art.106 del C.A..

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in contrasto con le previsioni contrattuali.

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine della Direzione Lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione Comunale appaltante.

Sono nulli gli ordini di servizio verbali e gli ordini di servizio della D.L., per le opere in variante, senza l'indicazione della prescritta approvazione da parte della S.A..

L'impresa è tenuta a controllare la correttezza dell'ordine di servizio per le opere in variante in quanto non verranno liquidate le opere in variante ordinate dalla D.L. senza la prescritta approvazione della S.A..

L'Amministrazione Comunale può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di **un quinto** dell'importo del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo; la procedura è quella prevista dall'art. 106 comma 12 del C.A..

Art. 8 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

L'importo complessivo offerto a corpo e contrattualmente convenuto, è fisso ed invariabile e comprende l'esecuzione di tutte le opere, gli impianti ed ogni altro onere previsto nel C.A., nel R.G. e nel C.G.A., anche se non chiaramente indicati dal contratto, dal progetto esecutivo e dal presente C.S.A., necessari a dare compiute e funzionanti a regola d'arte le opere appaltate e descritte nella documentazione prima richiamata.

Il prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria, ed in base al quale saranno pagati i lavori appaltati secondo il sistema del WBS, si intendono comprensivi anche di:

1. Materiali: tutte le spese per la fornitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi di impiego, perdite, nessuna eccezione, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

2. Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica, contrattuale ed igiene del lavoro.

3. Spese generali ed utili d'impresa: Le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianto di cantiere e guardiania fino a collaudo, impianti ed accessori compresi nell'opera, nonché tutte le spese relative alla produzione di tutte le documentazioni necessarie per ottenere permessi ed autorizzazioni da rilasciarsi da parte di altri Enti e necessarie per la corretta omologazione e collaudo delle opere compreso, quindi, riproduzioni fotografiche e/o filmate, prove di laboratorio e prove di carico richieste dalla dei e/o dal Collaudatore; compreso altresì la fornitura e spese di vidimazione per i libri contabili; gli utili d'impresa, la direzione di cantiere, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, produzione e riproduzione grafici e disegni di "come costruito".

4. Tutti gli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore elencati al successivo art. 38.

I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento dell'opera appaltata e per rendere la stessa ultimata a regola d'arte e funzionale; gli stessi prezzi sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Art. 9 – PROGETTAZIONE OPERATIVA (O COSTRUTTIVA) E DISEGNI "COME COSTRUITO"

L'Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese e con oneri a proprio carico, alla redazione della progettazione operativa (o cosiddetta "costruttiva") ai sensi dell'art. 33 comma 1 del R.G.

La progettazione operativa, cioè avente un taglio eminentemente operativo, si configura come il momento reale di definizione del progetto e dei rapporti tra le parti, con la conseguente traduzione da "esecutivi" a "cantierabili" degli elaborati grafici di prefigurazione delle opere in relazione alla specifica organizzazione tecnico-economica dell'Appaltatore.

Overo la progettazione operativa risulta necessaria ed indispensabile per riadattare lavorazioni e modalità esecutive al *know-how* tecnologico e alla peculiare organizzazione d'impresa dell'Appaltatore.

Pertanto l'Appaltatore svilupperà il progetto operativo ed i disegni di dettaglio (*shop drawings*),

eventualmente non compresi nel progetto esecutivo, necessari per la corretta esecuzione dei lavori, la fabbricazione, l'installazione ed il montaggio dei manufatti ed impianti previsti, in congruenza con gli elaborati del progetto esecutivo e nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate dalle specifiche tecniche che ne fanno parte.

Detti disegni devono essere disponibili in cantiere per la verifica della Direzione Lavori prima della realizzazione delle relative lavorazioni.

L'Appaltatore svilupperà, inoltre, l'elaborazione dei disegni di dettaglio del "*come costruito*" e dovrà indicare, prima dell'inizio dei lavori:

- il soggetto incaricato di tale compito (con recapiti telefonici e telematici);
- come e quando le modifiche saranno consolidate sui disegni finali.

I disegni del "*come costruito*", a cura e spese dell'appaltatore, dovranno essere eseguiti in corso d'opera e dovranno essere sempre disponibili in cantiere per la verifica della Direzione Lavori ogni qualvolta si apportino le modifiche delle relative lavorazioni.

Art. 10 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO – ANTICIPAZIONE – REVISIONE PREZZI – PREZZO CHIUSO

Il rapporto economico dell'appalto (ritardi nell'emissione dei certificati, crediti, penali, anticipazioni adeguamento prezzi, ecc.) è disciplinato dal C.A., dalle corrispondenti norme del R.G., dalle linee guida dell'ANAC e del C.G.A.

Le anticipazioni sono disciplinate dall'art. 35 comma 18 del C.A. mentre non è ammessa la revisione dei prezzi offerti.

Si decade dall'anticipazione, con l'obbligo della restituzione, qualora i lavori procedano con ritardo rispetto ai tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il prezzo chiuso verrà applicato, se dovuto, secondo le modalità fissate dalla normativa richiamata.

Art. 11 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'impresa partecipante è tenuta a presentare, in sede di gara, le dichiarazioni previste dal bando e dal relativo disciplinare.

In particolare, così come già indicato nel precedente art. 3, l'impresa è obbligata ad esaminare tutti gli elaborati del progetto esecutivo approvati, rilasciandone dichiarazione di validità e realizzabilità in sede di gara, e a valutare attentamente l'offerta individuando e quantificando con precisione tutti i componenti e le loro esatte quantità sulla base dei requisiti, della qualità e delle caratteristiche funzionali richieste, come finalità, nel progetto posto a base di gara.

In nessun caso si procede alla stipula del contratto se il Responsabile del Procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne i casi in cui tali elementi si configurino come cause di forza maggiore, così come contemplati dal Codice Civile, e non esclusi da altre norme del presente C.S.A..

L'Appaltatore, pertanto, non potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo, oltre al pagamento dei prezzi pattuiti, per qualsivoglia ragione ed onerosità, ancorché sopravvenute durante il corso dei lavori ed imprevedute ed imprevedibili al momento della formulazione dell'offerta, facendo espressa rinuncia al beneficio dell'equo indennizzo, di cui all'art. 1664 del C.C., per aver tenuto conto di tali rischi nella determinazione dei prezzi e del ribasso offerto.

Art. 12 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni della Direzione Lavori siano difformi ai patti

contrattuali o che, per le opere in variante, non riportano l'approvazione della S.A. ovvero le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli prescritti dal presente C.S.A. e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione Comunale ad oneri imprevisi, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di efficacia.

Art. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, a norma dell'art. 2 del C.G.A., dovrà avere il proprio domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso un ufficio del Comune di Ercolano.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte ai sensi del comma 2 del citato art. 2 del C.G.A..

Art. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre a quanto previsto dal presente C.S.A., l'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme (leggi, regolamenti, decreti, circolari, linee guida, determinazioni e comunicazioni dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP., ecc.) in materia di opere pubbliche ed in particolare le norme indicate nel precedente art. 1.

Inoltre dovrà osservare le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali e regionali) riguardanti, in particolare, le normative tecniche in materia di sicurezza, igiene-sanità, statica, antincendio, e quelle redatte dal CNR, dall'UNI, dall'UNICHIM, dalla CEI, dalla CEI-UNEL, dalle Commissioni NORMAL, anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di cui è parte integrante il presente C.S.A., dichiara di accettare e rispettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme in materia di opere pubbliche, indipendentemente se siano state o meno esplicitamente richiamate nel presente Capitolato.

L'Appaltatore, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, è tenuto all'ottemperanza delle disposizioni legislative, regolamentari e normative in materia di lavori in generale, di accettazione dei materiali e delle opere, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa, comunque, interessare la disciplina dell'appalto medesimo e l'esecuzione del lavoro.

L'appaltatore si impegna al pieno rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Sindaco di Ercolano e dal Prefetto di Napoli in data 09.01.2008.

Art. 15 – TERMINI STIPULA CONTRATTO-SPESE-DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del C.A., e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione avrà luogo entro il termine di dieci giorni; il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del C.A. non si applica trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del C.A..

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà versare all'Amministrazione Comunale tutte le seguenti spese di cui al successivo art. 33: spese contrattuali, di segreteria, diritti, bolli, copie progetti ed atti, registrazioni, spese pubblicità e avvisi, spese per commissione di gara; spese che verranno determinate e comunicate dal RUP entro 15 giorni dalla data della aggiudicazione.

Fanno parte integrante del contratto e saranno in esso richiamati, i seguenti documenti:

- 1. il presente Capitolato Speciale d'Appalto – schema di contratto;**
- 2. l'offerta economica dell'impresa aggiudicataria.**

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto, anche se non saranno materialmente allegati, i seguenti documenti:

a) Il progetto Esecutivo del Lotto 2 approvato con Determina Dirigenziale n 4/40/78 del 06/04/2020 composto dai seguenti elaborati:

- Relazione generale – tecnica – impiantistica –
- CR1 – Cronoprogramma dei lavori
- EP – Elenco prezzi e analisi prezzi
- CME – Computo Metrico Estimativo
- SIM – Stima incidenza manodopera
- SIS – Stima Incidenza sicurezza
- OE1 – Grafici stato dei luoghi – grafici di progetto – repertorio fotografico
- IM1 – Progetto impianti
- IM2 – Schema quadro elettrico
- DT1 – Disciplinare tecnico
- DR1 – Demolizioni e ricostruzioni
- AR1 – Layout arredi
- PM1 – Piano di Manutenzione
- PIS – Prime Indicazioni di sicurezza e Coordinamento

- b) il piano di sicurezza e di coordinamento per la sicurezza ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e i. (ove occorrente);
- c) il piano operativo di sicurezza;
- d) il DUVRI (ove previsto);
- e) il Prezzario Lavori Pubblici Regione Campania (ultima edizione) per le categorie di lavoro ad essa assimilabili.
- f) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 nei limiti di compatibilità con le disposizioni del C.A. e R.G.;
- g) il Regolamento Generale dei LL.PP., approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (G.U. 10/12/2010 n.288 – S.O. n.270) per la parte ancora in vigore con le disposizioni del C.A.;
- h) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – linee guida Anac.

La documentazione sopra elencata (1,2 a,b,c,d,e,f,g,h) costituisce la chiave interpretativa della volontà contrattuale.

Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine decrescente di importanza con il quale sono stati qui sopra elencati.

Il progetto esecutivo, il cronoprogramma, i calcoli impiantistici, il disciplinare tecnico prestazionale ed il piano operativo di sicurezza, sono anch'essi parte integrante del contratto e lo saranno, di fatto, dopo la loro redazione ed approvazione (se prevista) da parte del Comune di Ercolano.

Art. 16 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il rapporto contrattuale relativo alle garanzie ed alle coperture assicurative (cauzione provvisoria, garanzia fidejussoria, ecc.) è disciplinato dagli artt. 93 e 103 del C.A. .

In particolare l'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da:

- una **cauzione provvisoria**, redatta secondo lo schema 1.1 e scheda tecnica 1.1 del D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n. 109), valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta (art. 32 co 4 del C.A.), ammontante ad **€ 640,53 (euro seicentoquaranta/53)** pari al 2% dell'importo lavori a base di gara, da presentare, a scelta del concorrente, anche mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta;
- dall'**impegno del fidejussore** a rilasciare la garanzia di cui all'art.103 del C.A., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'impresa aggiudicatrice dei lavori è obbligata a costituire, ai sensi dell'art. 103 del C.A., una **cauzione fidejussoria definitiva** pari al **10%** dell'importo dei lavori stessi, redatta secondo lo schema 1.2 e scheda tecnica 1.2 del D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n. 109),

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione fidejussoria definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al **20%**, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della cauzione fidejussoria definitiva, nei termini richiesti, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale che, in tal caso, aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione fidejussoria definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione fidejussoria definitiva deve avere effetto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione ove occorrente in luogo del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell'art.102 del C.A.) ed è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del C.A..

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, sia per la cauzione provvisoria che per quella definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le polizze assicurative possono essere rilasciate, ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge n. 348 del 10/06/1982, da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 13/02/1959 n.449 e succ. mod. ed integrazioni nonché dai soli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgt 01/09/90 n. 385 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In tal ultimo caso, all'atto fidejussorio dovrà essere allegata, pena l'esclusione dalla gara, copia autentica, ai sensi degli artt 18 o 19 del DPR n. 445/2000, dell'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista dall'art. 2 co 1 del DPR n. 115/2004, unitamente ad idonea dichiarazione, resa dall'agente intermediario finanziario, ai sensi degli artt. 18 o 19 del DPR n. 445/2000, che attesti la persistenza di tale autorizzazione all'atto del rilascio della polizza.

Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del C.A., dovrà stipulare e dovrà impegnarsi a mantenere in vigore, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione), una polizza assicurativa R.C.T., con **massimale unico di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00)**, per la responsabilità civile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell'Appaltatore) e a cose di terzi derivanti dall'esecuzione del presente appalto.

La polizza assicurativa R.T.C., redatta secondo lo schema 2.3 e scheda tecnica 2.3 del D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n. 109), dovrà assicurare l'Amministrazione Comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati ed inoltre dovrà coprire i danni subiti dall'Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori oltre alla garanzia della manutenzione fino al collaudo delle opere stesse.

La predetta polizza, avente decorrenza dalla data della consegna dei lavori, dovrà essere trasmessa al Responsabile del Procedimento almeno 10 (dieci) giorni prima della data di consegna dei lavori.

Nel caso occorranzo proroghe alla citata polizza, dovute a ritardi nell'ultimazione dei lavori per qualsiasi causa, sarà a carico dell'Appaltatore anche il maggior costo per queste eventuali proroghe.

L'Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale appaltante da parte della Società Assicuratrice.

La garanzia di tutte le opere edili ed impiantistiche avrà validità di mesi 24 dalla data del collaudo.

Art. 17 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune di Ercolano dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, della regola dell'arte per la buona riuscita dei lavori e dell'operato dei suoi dipendenti.

L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza pubblica ed avrà ad esclusivo suo carico l'onere di rifondere all'Comune di Ercolano ed a terzi i danni che dovessero derivare dall'appalto assunto.

L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori.

L'Appaltatore assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera, derivante da qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni dipendenti dall'appalto.

Esonera fin dalla stipula del contratto d'appalto, quindi, il Comune di Ercolano e la Direzione Lavori da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e si obbliga a rimuoverli da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire proposta contro di loro.

Non è permessa la cessione di credito.

Art. 18 - NUOVI PREZZI

Per l'esecuzione di nuove categorie di lavori non previsti nel progetto esecutivo appaltato, per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà al concordamento di nuovi prezzi.

L'applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all'approvazione del RUP quando il nuovo prezzo non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale ovvero, ove comportino maggiori spese rispetto all'importo contrattuale dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale appaltante.

I nuovi prezzi potranno essere ammessi in contabilità, senza previa approvazione della perizia di variante, solo se non modificano il prezzo contrattuale e previa attestazione del Direttore dei Lavori che dovrà dimostrare tale invariabilità.

Quando i nuovi prezzi modificano l'importo contrattuale, questi dovranno far parte di una apposita perizia di variante che dovrà essere previamente approvata dalla Stazione Appaltante

Per tutti i nuovi prezzi si farà riferimento, innanzitutto e ove applicabili, alle tariffe ufficiali dei prezzi applicati nella Regione Campania al momento della gara d'appalto e, in caso di mancanza del prezzo nelle tariffe, si farà ricorso all'analisi dei prezzi con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

Si intendono prezzi già concordati quelli riportati nel progetto esecutivo appaltato al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa appaltatrice.

Art. 19 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili, a titolo del tutto eccezionale e rientranti nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, devono essere autorizzati dal RUP e possono essere eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dei prezzi accertati e pubblicati dal Provveditorato interregionale delle opere pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata.

I costi orari della mano d'opera relativi all'epoca dell'offerta derivanti da liste settimanali, saranno incrementati delle aliquote per utile dell'impresa (10%) e spese generali (15%)

Solo sulle aliquote per utile dell'impresa (10%) e spese generali (15%) sarà applicato il ribasso percentuale offerto.

Generalmente i lavori autorizzabili per l'esecuzione di opere per le quali non è possibile stabilire preventivamente entità e valore ovvero lavori d'urgenza, sono quelli d'urgenza e frammentari.

Il Direttore dei Lavori, prima di ordinare l'esecuzione dei lavori in economia dovrà assumere l'impegno di spesa che verrà indicato nello stesso ordine di servizio.

La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione, da parte dell'impresa, delle liste in economia con l'indicazione dei nominativi degli operai e dell'elenco dei materiali utilizzati; tali liste dovranno essere confermate dal Direttore dei Lavori.

Art. 20 - SUBAPPALTO, DIVIETI E CONDIZIONI

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del C.A.

La percentuale di lavori subappaltabile non può superare la misura del 30% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore non potrà concedere o subappaltare i lavori oggetto del presente appalto in assenza di una specifica autorizzazione scritta rilasciata dal Comune di Ercolano.

Detta autorizzazione, per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, potrà essere negata o revocata in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione scritta e ad insindacabile giudizio del Comune di Ercolano, senza alcun diritto dell'Appaltatore a chiedere proroghe o risarcimenti.

In ogni caso l'impresa rimane, di fronte al Comune di Ercolano, unica Responsabile dei lavori subappaltati sia per quanto concerne l'esecuzione degli stessi a perfetta regola d'arte, sia per quanto concerne l'adempimento delle norme di legge sul trattamento e la tutela dei lavoratori dipendenti del subappaltatore.

Il pagamento delle lavorazioni affidate in subappalto si effettuerà nei confronti dell'Appaltatore e per le sole lavorazioni regolarmente eseguite e già pagate.

A tale scopo l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Comunale aggiudicatrice, unitamente alla presentazione del SAL, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; in mancanza, le lavorazioni subappaltate non potranno essere ammesse nel SAL.

Dal combinato disposto dell'art. 89, comma 11 e dell'art. 105, comma 5, del C.A., per le opere rientranti nelle categorie superspecialistiche (SIOS) di cui al D.M. (MIT) del 10.11.2016 n. 248 - qualora il relativo valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori messi a gara - **non è consentito fare ricorso né all'avvalimento né al subappalto, ove l'importo di quest'ultimo superi il 30% delle opere**; inoltre il subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive. Pertanto **il soggetto concorrente dovrà possedere almeno il 70% dell'importo della categoria superspecialistica salvo l'obbligo di dichiarare il subappalto della restante parte del 30%**. In mancanza della qualificazione nella categoria superspecialistica, la partecipazione è ammissibile solo in RTI con impresa qualificata in tale categoria.

In caso di subappalto affidato ai sensi dell'art. 89 co 11 del C.A. si provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto, in tal caso l'appaltatore è obbligato a presentare apposito computo metrico di tutte le lavorazioni subappaltate.

I contratti di subappalto e subcontraenti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. e i., devono contenere l'indicazione del CIG e la clausola contrattuale circa la **tracciabilità dei pagamenti**, pena la nullità assoluta del relativo contratto e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

L'appaltatore ed il subappaltatore si impegnano al pieno rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Sindaco di Ercolano e dal Prefetto di Napoli in data 09.01.2008.

Per la procedura di autorizzazione al subappalto, si rinvia all'allegato "A" al presente CSA.

Art. 21 – SICUREZZA DEL CANTIERE

Prima della sottoscrizione del contratto d'appalto ed entro 30 gg dalla data di aggiudicazione, l'Appaltatore è obbligato a redigere ed a consegnare all'Comune di Ercolano, a propria cura e spese, quanto segue:

1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del titolo IV del D. Lgs n. 81/08;
2. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia

previsto ai sensi del titolo IV del D. Lgs n. 81/08;

3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

I contenuti minimi dei piani di sicurezza sono quelli indicati dal D. Lgs n. 81/08 e, più in particolare degli allegati XV e XVI dello stesso decreto.

L'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del contratto, assumerà la qualifica e le competenze, senza onere alcuno per l'Amministrazione Comunale appaltante, di Responsabile dei lavori, così come stabilito dall'art. 2 lettera c) della Direttiva 92/57/CEE del 24/06/1992.

In tale veste l'Appaltatore provvederà alla nomina, a propria cura e spese, del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, comunicandone il nominativo all'Amministrazione Comunale appaltante.

L'Appaltatore dovrà disporre che il Coordinatore della sicurezza anzidetto aggiorni costantemente la Direzione Lavori sulle attività relative ai compiti indicati all'art. 92 del D.Lgs n. 81/08.

L'Appaltatore dovrà organizzare, gestire e mantenere costantemente aggiornato un apposito archivio dedicato alla documentazione attinente la sicurezza; detto archivio dovrà essere accessibile all'Amministrazione Comunale appaltante.

E' fatto esplicito divieto all'Appaltatore di dare inizio ai lavori in cantiere prima di aver inviato, nella qualità di Responsabile dei lavori, al Comune di Ercolano competente, nonché alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, la notifica preliminare prescritta dall'art. 99 del D.Lgs n. 81/08, della quale dovrà trasmettere copia all'Amministrazione Comunale appaltante entro il termine di 15 giorni dalla notifica stessa.

Ogni volta che una nuova impresa sarà introdotta nel cantiere, l'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione Comunale appaltante prova scritta di aver adempiuto alle prescrizioni stabilite dal D.Lgs n. 81/08.

L'Amministrazione Comunale appaltante allega nella documentazione di gara, in osservanza del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (art. 26) il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze) preliminare, per la valutazione dei rischi specifici dovuti alle interferenze.

Si rileva che tale documento, così come definito dall'art.26 sopra indicato, verrà completato e definito con l'impresa che risulterà aggiudataria.

Lo stesso dovrà essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resisi necessarie nel corso di esecuzione dell'appalto.

Art. 22 - CONSEGNA DEI LAVORI E MOBILITAZIONE DELL'APPALTATORE

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata dal Direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, entro i 45 giorni dalla data di stipula del contratto o, in caso si ravvisino ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione in analogia a quanto disposto dall'art. 32 del C.A..

L'Appaltatore dovrà **dare inizio ai lavori** appaltati entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data del verbale di consegna e dovrà trasmettere al RUP, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (compresa la Cassa Edile).

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

In caso di ritardo dell'inizio dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di stabilita nella misura di **dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale** per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo dovesse superare i 30 giorni a partire dalla data di consegna, il Comune di Ercolano potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare copia delle polizze assicurative R.C.T., i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore deve intervenire di persona o attraverso il suo legale rappresentante alla consegna dei lavori e, in caso di assenza, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data fermo restando che la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

La consegna può essere frazionata per parti, secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale appaltante senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere compensi accessori e/o

particolari.

In caso di consegna frazionata la data legale della consegna per tutti gli effetti di legge e regolamento sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Il verbale di consegna frazionata dovrà contenere le lavorazioni a farsi e la data di ultimazione dei lavori di detta parte frazionata.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori della parte frazionata rispetto alla data fissata nel verbale, verranno applicate le penali previste al successivo art. 23.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma esecutivo, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di liberalizzazione dei suoli o di immobili occupati da terzi, ovvero dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi, l'Appaltatore avrà diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto, escluso qualsiasi altro compenso o indennità, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

L'Appaltatore dovrà provvedere, entro 15 (quindici) giorni dalla data della sottoscrizione del contratto d'appalto, all'impianto del cantiere.

MOBILITAZIONE

L'Appaltatore, entro 10 giorni dalla data della stipula del contratto, dovrà provvedere a consegnare al Responsabile del Procedimento ed alla Direzione Lavori, i seguenti documenti:

1. Programma esecutivo di cui all'art. 6 del presente CSA;
2. Work Breakdown Structure (WBS) di cui all'art. 6 del presente CSA;
3. Cronoprogramma esecutivo;
4. L'indicazione del soggetto incaricato dell'elaborazione dei disegni di "come costruito", con recapiti telefonici e telematici, ai sensi dell'art. 9 del presente CSA;
5. polizza assicurativa R.C.T., **con massimale unico di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00)**, per la responsabilità civile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell'Appaltatore) e a cose di terzi derivanti dall'esecuzione del presente appalto nonché a garanzia della manutenzione delle opere fino al collaudo, ai sensi dell'art. 16 del presente CSA;
6. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D.Lgt n. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni, ai sensi dell'art. 21 del presente CSA;
7. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgt n. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni, ai sensi dell'art. 21 del presente CSA;
8. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 21 del presente CSA;
9. nominativo, generalità, curriculum, qualificazione e recapiti telefoni e telematici del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 21 del CSA;
10. notifica preliminare prescritta dall'art. 99 del D.Lgt n. 81/08 e s. m. e i., all'ASL competente, nonché alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, ai sensi dell'art. 21 del presente

CSA;

11. documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (compresa la Cassa Edile), ai sensi dell'art. 21 del presente CSA;
12. nominativo, generalità e recapiti telefonici e telematici del Direttore Tecnico di cantiere.

L'Appaltatore, nello stesso periodo di mobilitazione, dovrà, inoltre, provvedere alla redazione, fornitura ed installazione di un tabellone di cantiere, di dimensioni 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza) in conformità della legge 19/03/1990 n. 55 e della Circolare del Min. LL.PP. 01/06/1990 n. 1729.

Tanto il tabellone quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.

Il tabellone dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nel seguito e meglio specificate dal RUP.

In fondo al tabellone dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

Il tabellone dovrà riportare almeno i seguenti dati:

Titolo del progetto e fonte di finanziamento; Amministrazione appaltante; titolo generale dell'opera; immagini o grafici illustrativi dell'opera; titolo del lavoro in appalto (se diverso da quello generale); estremi della legge o del piano; impresa esecutrice; importo complessivo contrattuale dei lavori; data di consegna dei lavori; data contrattuale di ultimazione lavori; progettista; direttore dei lavori; direttore operativo (se previsto); ispettore di cantiere (se previsto); direttore di cantiere; responsabile del procedimento; dirigente Settore LL.PP. del Comune di Ercolano; subappaltatori (ove previsti).

Art. 23 - DURATA DELL'APPALTO E PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per consegnare ultimati i lavori in appalto, resta fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

L'Appaltatore si impegna e si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo dei lavori, di cui al precedente art.6, che comprende, anche se non specificatamente indicato, anche i periodi per le forniture ed eventuali lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione appaltante necessarie per l'utilizzazione e la funzionalità dell'opera.

Ai sensi dell'art.9 del C.G.A. l'Appaltatore, per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il tempo contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare al Comune di Ercolano le maggiori spese relative alla Direzione lavori ed all'assistenza tecnica e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di **dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale** per ogni giorno di ritardo.

Uguale penale si applicherà anche in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti in singoli ordini di servizio ovvero in caso di superamento dei termini indicati nei verbali di consegna parziali.

Il ritardo imputabile all'Appaltatore non potrà, comunque, superare i **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi; in tal caso la S.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto, senza nessuna altra motivazione o formalità.

La penale, complessivamente, non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale e, qualora il ritardo nell'adempimento comporti l'applicazione di una penale pari al massimo consentito, il RUP promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto per grave negligenza e grave ritardo dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 108 del C.A..

L'ammontare delle maggiori spese di Direzione Lavori, assistenza e della penale verranno dedotti dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto o trattenuti dalla cauzione.

Non saranno riconosciute sospensioni dovute a condizioni climatico-metereologiche che rientrano nella normalità per i luoghi in cui sarà impiantato il cantiere.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale appaltante.

L'Appaltatore dovrà rispettare il programma esecutivo di cui all'art. 6 del presente C.S.A. durante tutto lo svolgimento dell'opera.

Art. 24 - ORARIO DI LAVORO

Per la sollecita ultimazione dei lavori ovvero per esigenze di traffico e/o viabilità ovvero per esigenze scolastiche ovvero per causa di forza maggiore, le stesse opere dovranno, su ordine di servizio della Direzione Lavori o del RUP, essere eseguite in orario straordinario, ovvero con doppio turno di lavoro, ovvero notturno e/o festivo, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa richiedere maggiori oneri o spese o equi compensi ovvero senza che ciò modifichi il prezzo stabilito o dia luogo a compensi straordinari di alcun genere.

Di tale essenziale circostanza, pertanto, l'impresa appaltatrice dovrà tenerne conto nella formulazione dell'offerta, nella fase progettuale operativa o costruttiva e, naturalmente, nella fase di svolgimento dei lavori.

Il Comune di Ercolano, tramite il RUP, si riserva la facoltà di stabilire di volta in volta, nei predetti ordini di servizio, un congruo termine perentorio per l'espletamento dei lavori e di disporre eventuali modifiche alle modalità delle installazioni nel modo che riterrà più conveniente in relazione alle aree, ai locali, agli uffici ed alle funzioni espletate negli ambienti interessati dalle opere.

In caso di ritardi si applicheranno le penali previste dal precedente art.23.

Art. 25 - DIREZIONE LAVORI – ORDINI DI SERVIZIO

Il Comune di Ercolano costituirà l'Ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da ispettori e direttori operativi.

Il Direttore dei Lavori prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui è predisposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità con i relativi progetti e contratti.

Il Direttore dei Lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia, debitamente sottoscritta, per ricevuta.

L'opera della Direzione Lavori è volta all'accertamento della qualità dei materiali e della buona esecuzione delle opere e non dei mezzi di opera per ottenerli dovendo l'impresa, di propria iniziativa, adoperare gli adatti mezzi d'opera e prendere tutte le precauzioni per prevenire gli infortuni ed evitare danni di qualsiasi genere.

Il Direttore dei Lavori è responsabile, comunque, di tutti gli adempimenti che per legge e per regolamento sono ad egli attribuiti.

Gli ordini di servizio verbali sono nulli così come sono nulli gli ordini di servizio, per l'esecuzione di opere variante e/o non previste nel progetto esecutivo appaltato, senza l'indicazione degli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante.

All'impresa è attribuita, a propria cura e spese, il controllo della regolarità degli ordini di servizio nonché la regola dell'arte per una corretta e regolare esecuzione delle lavorazioni e delle opere tramite le attrezzature più avanzate e la mano d'opera necessaria, qualificata e/o specializzata.

Art. 26 - DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE DA PARTE DELL'IMPRESA

L'impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un singolo professionista qualificato ed abilitato che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa alla carica.

Allo stesso tecnico dovrà essere affidato il compito di coordinare le maestranze impiegate per la realizzazione delle opere e degli impianti anche specialistici, e quello di Responsabile del piano di sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Direttore tecnico, solo se non stabilmente alle dipendenze dell'impresa, dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo Professionale.

Il Direttore tecnico, il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato dall'Appaltatore al Comune

di Ercolano ed al Direttore dei Lavori entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, dovrà, per tutta la durata dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori.

Il Comune di Ercolano, di propria iniziativa o su indicazioni della Direzione Lavori, ha la facoltà di esigere il cambiamento immediato del Direttore tecnico di cantiere senza bisogno di darne motivazione alcuna e senza indennità di sorta per l'Appaltatore e/o per lo stesso Direttore tecnico.

Il Direttore tecnico collaborerà con il Direttore dei lavori e/o con il Collaudatore per tutti gli adempimenti tecnici, richiesti da questi ultimi, da effettuarsi in cantiere: rilievi, misure topografiche, tracciamenti, misurazioni, controlli, contabilizzazione, sviluppo di elementi grafici, ecc.

Il Direttore tecnico dovrà essere munito di tutte le strumentazioni necessarie a quanto sopra.

Tutti gli oneri ed i costi derivanti dagli obblighi di cui sopra restano a carico dell'Appaltatore.

Il Direttore tecnico dovrà assicurare, ai sensi dell'art. 6 della legge 03/08/2007 n. 123 ed art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., così come integrato dall'art. 5 della legge 13/08/2010 n. 136, che il personale occupato, di qualunque impresa partecipante o ditta fornitrice o installatrice, sia munito di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; i lavoratori sono tenuti ad esporre la predetta tessera; in violazione del suddetto obbligo, sia l'Appaltatore che i lavoratori, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della legge n.123/07 ed art. 55 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 27 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per le eventuali sospensioni dei lavori e relative riprese, si applicheranno le disposizioni contenute nel C.A. e nelle linee guida dell'ANAC qualora redatte.

Art. 28 - PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato potrà chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dal Comune di Ercolano previa valutazioni discrezionali ed equitative e purché le domande pervengano, pena la decadenza, con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata per l'ultimazione dei lavori e, comunque, prima del sessantesimo giorno precedente la medesima scadenza.

La proroga potrà essere concessa anche per ritardi dipendenti dai procedimenti di liberalizzazione dei suoli o di immobili occupati da terzi, ovvero dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione.

Il RUP, previo parere della Direzione Lavori, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di proroga, emetterà la propria risposta.

In caso di concessione di proroga, la maggior durata dei lavori, anche per cause non imputabili all'impresa, non attribuirà all'Appaltatore alcun diritto a maggiori oneri, indennizzi o equi-compensi e, pertanto, ogni richiesta in tal senso si intenderà inaccettabile, irricevibile ed inammissibile.

In caso di diniego alla proroga da parte del RUP, l'impresa appaltatrice non potrà sollevare eccezioni di sorta.

Non costituiscono motivo di proroga e non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove di laboratorio, prove di carico, prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente CSA e dal CGA;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla S.A., dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., fino alla relativa revoca.

Art. 29 - VERIFICHE PRELIMINARI - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A discrezione della Direzione dei Lavori saranno eseguiti, in corso d'opera, tutte quelle verifiche tecniche e pratiche intese ad accettare la qualità e la quantità dei materiali forniti, le modalità di esecuzione, le installazioni e forniture effettuate ed inoltre si faranno tutte quelle prove preliminari che la Direzione Lavori riterrà opportune per meglio valutare la rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni contrattuali.

I risultati e le prove verranno trascritte in un apposito verbale ove saranno elencate le manchevolezze e le deficienze eventualmente riscontrate e dove verrà fissato un termine entro il quale l'impresa dovrà provvedere alla loro eliminazione.

Ove l'impresa non ripari le deficienze entro il termine fissato, si procederà a norma dell'art. 18 del C.G.A..

I controlli e le verifiche eseguite non escludono la responsabilità dell'Appaltatore a norma dell'art.19 del C.G.A.

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori che, previo adeguato preavviso, procederà alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito certificato secondo le disposizioni di cui all'art. 199 del R.G..

Art. 30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti.

Resteranno a totale carico dell'Appaltatore, per qualsiasi causa prodotti, anche eccezionali (compresi gli afflussi di acque meteoriche), i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di macchinari, di baracche o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e, in nessun caso, sotto pena di decadenza, non oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera rimarranno a rischio dell'Appaltatore, per

qualunque causa di deterioramento o perdita, e potranno sempre essere rifiutati se, al momento dell'impiego, non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere riconosciuti di forza maggiore, è limitato all'importo dei lavori necessari ed occorrenti per le riparazioni, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Art. 31 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - PROTOTIPI - CAMPIONATURE

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del presente C.S.A., delle normative specifiche di settore nonché delle norme U.N.I., C.N.R., DIN.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore dovrà sottoporre, entro il termine max di 10 giorni dalla richiesta della Direzione Lavori ed a sua cura e spese, i campioni dei principali elementi dell'intervento.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire, a propria cura e spese, presso il laboratorio o istituto indicato dalla Direzione Lavori, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della Direzione Lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile dei materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Comune di Ercolano si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Ad ultimazione dei lavori e su richiesta della Direzione Lavori o del Collaudatore, l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, produrre certificazioni o schede tecniche delle caratteristiche dei materiali utilizzati.

Per le prescrizioni particolari relativi ai materiali previsti in progetto, si rinvia al disciplinare tecnico ed a tutti gli atti progettuali, nessuno escluso, idonei ad individuarli.

Art. 32 – ANNOTAZIONE CONTABILE DEI LAVORI

I lavori a corpo saranno annotati sul libretto delle misure registrando la quota percentuale dell'aliquota relativa alla categoria di lavoro in cui l'opera è stata suddivisa, secondo la tecnica del WBS di cui all'art. 6 del presente CSA ed in analogia, in quanto compatibile e non in contrasto, a quanto disposto

dall'art. 184 del R.G..

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento, quantificazione e misurazione delle opere compiute.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri di conseguenza sostenuti e si procederà come indicato dalla vigente normativa.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Per tutte le opere per le quali si dovesse applicare la tecnica della misura, le varie quantità dei lavori saranno determinate con misure geometriche, a peso ed a numero, escluso ogni altro metodo.

Per le opere in ferro si procederà ai relativi verbali di pesatura (escluso verniciature ed altro).

Art. 33 - CONTABILITA' DEI LAVORI

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 3, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo,

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono quelli indicati all'art. 181 del R.G. e, precisamente:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura dei lavori e delle provviste_wbs-wbe;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati di avanzamento lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione;
- i) esibizione delle ricevute di avvenuto scarico dei materiali di risulta e/o sversamento dei reflui fognari presso le discariche autorizzate.

L'onere e la spesa relativa all'acquisto e vidimazione dei libri contabili ed alla redazione dei documenti contabili sono a carico dell'Appaltatore.

Per la contabilità si procederà secondo le disposizioni di cui al Capo I del Titolo XI del R.G., ovvero dall'art. 178 all'art. 202 – D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., linee guida Anac.

Il Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice fornirà ogni e qualunque assistenza tecnica richiesta dalla Direzione dei Lavori non esclusa lo sviluppo di misure e controlli di qualità e quantità.

Art. 34 - LIQUIDAZIONI IN ACCONTO E RATA DI SALDO

L'Appaltatore avrà diritto a liquidazioni in acconto (art. 195 del R.G.), in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto dell'eventuale ribasso d'asta e delle prescritte ritenute (0,5% per infortuni; raggiunge la cifra minima, al netto dell'IVA, pari ad **€ 15.000,00 (euro quindicimila/00) oltre IVA, comprensiva della corrispondente aliquota degli oneri per la sicurezza, e comunque al raggiungimento dell'aliquota del 100% della singola disagregazione della lavorazione indicata nelle WBS**, e ciò previa comunicazione scritta dell'Appaltatore alla Direzione Lavori, dell'ipotesi di raggiungimento della ammontare dei lavori per cui è previsto il pagamento in acconto nonchè fino alla concorrenza della rata di saldo pari alla differenza dell'importo degli acconti ricevuti con l'importo del conto finale.

Entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione dell'Appaltatore, la Direzione Lavori trasmetterà gli atti contabili relativi al richiesto stato d'avanzamento al Responsabile del Procedimento.

Dalla predetta data di scadenza di trasmissione del SAL, matureranno i tempi per la emissione del certificato di pagamento (45gg dalla maturazione del corrispondente stato d'avanzamento) e per il relativo pagamento (30 gg dall'emissione del certificato di pagamento).

Per la redazione dei SAL e per l'ammissibilità dei singoli pacchetti di lavorazione da poter liquidare (solo se eseguiti al 100%), si rinvia a quanto specificato per la *programmazione dell'opera* di cui all'art. 6 del presente Capitolato.

Tutte quelle lavorazioni ritenute dalla Direzione Lavori non eseguite completamente e non eseguite a regola d'arte non verranno ammesse nella contabilità del SAL e, quindi, non si procederà alla loro liquidazione.

La liquidazione delle rate di acconto, da parte del RUP, è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'impresa appaltatrice e della eventuale subappaltatrice, del regolare pagamento dei premi previdenziali, assistenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti (INAIL, INPS, CASSA EDILE) e, da parte del Direttore dei Lavori, del regolare rispetto del programma esecutivo di cui all'art. 6 del presente CSA; ovvero si procederà alla liquidazione del SAL corrispondente alle lavorazioni indicate nel predetto programma esecutivo e coincidenti con il tempo e periodo di presentazione del SAL stesso.

Non si procederà alla liquidazione del SAL quando non si avrà corrispondenza tra importo del SAL e tempistica indicata nel programma esecutivo.

La certificazione unica di regolarità contributiva (DURC) dovrà essere relativa, in occasione di ogni SAL e dello Stato Finale, al periodo relativo al relativo SAL.

La fatturazione, da parte dell'Appaltatore, dovrà avvenire successivamente alla ricezione del DURC, a pena dell'irricevibilità della stessa fattura con restituzione da parte del RUP.

Ogni fattura dovrà riportare l'identificativo CIG e/o CUP e riferimenti PON forniti dall'Amministrazione Comunale.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore (IBAN) in sede di gara d'appalto.

Non avendo il DURC effetti liberatori per l'Appaltatore, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione della rata di saldo, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione se prescritto, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

La rata di saldo, comunque, non potrà essere inferiore al 10% del prezzo netto dell'intera opera e potrà essere liquidata previa garanzia fidejussoria, redatta secondo lo schema 1.4 e scheda tecnica 1.4 del D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n. 109), pari all'importo della rata maggiorata del tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del C.A..

Inoltre il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte di cui all'art. 8 del C.G.A..

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, ne

di chiedere lo scioglimento del contratto.

In caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, l'impresa avrà diritto al pagamento delle opere eseguite anche se non si sarà raggiunta la cifra della rata di acconto.

I materiali a piè d'opera, ove accettati dalla Direzione Lavori e depositati presso il cantiere con oneri di sorveglianza diurna e notturna a cura e spese dell'Appaltatore, potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti e valutati al 50% del loro prezzo in opera a norma dell'art.180 del R.G..

L'impresa appaltatrice non potrà pretendere nessun pagamento per lavori eseguiti in più ovvero per quelli eseguiti di propria iniziativa, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

L'ultima rata di acconto, qualunque sia l'importo, corrispondente al 90% del prezzo netto dell'intera opera, al netto delle prescritte ritenute e delle rate di acconto corrisposte, si emetterà dopo il verbale di ultimazione dei lavori.

La rata di saldo, che comprenderà anche lo svincolo delle predette ritenute e differenze, verrà pagata non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione (ove prescritto), previo accertamento dell'adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi e previa presentazione di garanzia fidejussoria a norma dell'art. 103 comma 6 del C.A..

Il pagamento della rata di saldo, come sopra specificato, non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma, del Codice Civile.

Contemporaneamente alla rata di saldo si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva a garanzia.

Art. 35 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, al Comune di Ercolano per i relativi adempimenti.

Non si procederà alla redazione del conto finale se l'Appaltatore non presenterà apposito certificato **DURC** in corso di validità, specifico per il periodo relativo al relativo SAL finale e per il cantiere in argomento.

Il conto finale potrà essere ritenuto completato solo dopo l'acquisizione del certificato dell'Agenzia delle Entrate circa la verifica della regolarità del pagamento delle imposte e tasse dell'Appaltatore.

Pertanto il tempo sopra indicato per la redazione del conto finale decorrerà dall'acquisizione dei suddetti certificati da parte della Direzione Lavori dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 36 - COLLAUDO

Il collaudo (certificato di regolare esecuzione) dovrà avere luogo non oltre trenta giorni dall'ultimazione dei lavori e dovrà essere ultimato entro trenta giorni dall'acquisizione della relazione sul conto finale e di tutte le certificazioni di rito.

Il collaudo sarà espletato secondo le modalità di cui all'art. 102 del C.A., dell'art. 224 del R.G. e del Titolo X del R.G..

Pertanto non saranno considerati tempi di collaudo quelli derivanti al rilascio, da parte degli Enti previdenziali ed assicurativi nonché dei laboratori ufficiali e/o associazioni menzionati nel presente C.S.A., dei relativi collaudi, certificati liberatori e/o di regolarità contributiva, certificazioni dei materiali e delle prove eseguite, e quant'altro richiesto ed occorrente per la definizione del collaudo medesimo.

I predetti tempi non attribuibili all'organo di collaudo, saranno opportunamente verbalizzati dal collaudatore, dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

Tali verbali verranno trasmessi al Responsabile del Procedimento per le eventuali determinazioni in merito.

Tutte le spese relative al collaudo, tranne la parcella professionale, sono a carico dell'Appaltatore.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del C.A. il certificato di collaudo, nei casi espressamente indicati nel decreto di cui all'art. 102 comma 8 del C.A., può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione; per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro è sempre facoltà della Stazione Appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di **regolare esecuzione** (art. 102 co 2 del C.A.) che dovrà, comunque, essere emesso, dal direttore dei lavori, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 37 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere eseguite, a partire dalla data dell'ultimazione dei lavori e fino a quella dell'approvazione del verbale di collaudo escludendo, quindi, qualsiasi onere a carico dell'Amministrazione Comunale e salvo i maggiori oneri sanciti dagli artt. 1666-1667-1668-1669-1673 del Codice Civile.

L'impresa, oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo, salvo i danni eventuali ed il normale deperimento dovuto all'uso e a colpa di terzi, sarà tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e modificazione che in sede di collaudo saranno giudicati necessari.

Art. 38 - ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico ed a spese dell'Appaltatore i seguenti oneri, adempimenti e prescrizioni:

1. Tutte le spese e gli oneri già indicati e previsti negli articoli del presente Capitolato Speciale nonché in quelli del C.G.A. e del R.G..
2. Studio della tempistica, del programma esecutivo e delle WBS con scomposizione mediante WBE.
3. Redazione piani di sicurezza operativi e/o sostitutivi. Adeguamento a DUVRI.
4. Tutte le spese di contratto, di registrazione, diritti e spese contrattuali, di copie progetti e per l'acquisto e vidimazione dei libri contabili.
5. Fornitura e posa in opera di tabella di cantiere, del formato, identità visiva, comunicata dalla direzione lavori prima dell'inizio del cantiere, riportante i dati e le figure professionali del progetto;
6. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione, di protezione, di sicurezza ed igiene.
7. La messa in sicurezza del cantiere mobile, mediante l'installazione di idonea segnaletica diurna e notturna, nonché eventuale segnaletica stradale per avvertimenti di pericolo e/o deviazioni di traffico veicolare.
8. Impiego di personale addetto ("movieri") per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale in presenza di cantiere stradale e/o intervento temporaneo di automezzi atti all'appalto.
9. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori.
10. Le indennità o il pagamento di occupazioni temporanee di aree o immobili privati, per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 64 e seguenti della legge 26/05/1865 n. 2359.
11. Il pagamento di indennità, tasse, occupazioni di suolo pubblico e quant'altro richiesto, eventualmente, dal Comune.
12. La fornitura ed installazione di almeno n.1 tabellone relativi all'appalto delle dimensioni e tipo indicato al precedente art.22.
13. L'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione.
14. La manutenzione e la piena efficienza dei macchinari e delle attrezzature di lavoro.
15. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere.
16. L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli.
17. La vigilanza e guardiana del cantiere, fino a collaudo, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera. Per la custodia del cantiere l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

18. La stipula di una polizza R.C.T. ed a garanzia delle opere di manutenzione fino a collaudo, con massimale unico pari a € **2.000.000,00 (euro duemilioni/00)** ai sensi e per gli effetti di quanto indicato all'art. 16 e 37 del presente C.S.A..
19. La pulizia costante del cantiere e la pulizia a fine lavori compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
20. La fornitura di un locale uso ufficio per la Direzione Lavori, opportunamente attrezzato, arredato, illuminato e riscaldato secondo le richieste del Direttore dei Lavori, compresa la relativa manutenzione.
21. La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere.
22. Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi.
23. Tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere, di effettuare allacciamenti di servizi e/o di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ACQUEDOTTO, E.N.E.L., TELECOM, ISPSEL, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica, compreso eventuali elaborazioni grafiche e/o relazioni tecniche, per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti, per gli allacciamenti dei servizi e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.
24. Tutti gli adempimenti, compreso le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative ed Enti, per il conseguimento delle certificazioni previste dalla legge (impianti etc.) ivi compreso il deposito al Genio Civile delle opere strutturali ed il parere definitivo del Comando VV.FF., ove occorrenti.
25. Le spese per campioni, saggi e prove di laboratorio, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con l'onere della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e delle operazioni di collaudo.
26. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su eventuali pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
27. L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Amministrazione Comunale in attesa della posa in opera o quindi ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuali nei siti di deposito che saranno indicati dall'Amministrazione Comunale.
28. Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori.
29. L'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un Direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria se non dipendente stabilmente dell'Appaltatore e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dei lavori, all'Comune di Ercolano che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richiesta per ulteriori compensi.
30. L'assistenza con mano d'opera, mezzi od attrezzature specifiche di tutte le prove, verifiche, controlli o rilievi agli impianti eventualmente disposte dalla Direzione Lavori e/o dal Collaudatore.
31. Realizzazione di prototipi e campioni nel numero e nella misura stabiliti dalla Direzione Lavori apportandovi tutte le modifiche ed i miglioramenti anche non previsti nei grafici esecutivi.
32. Pesatura delle eventuali opere in ferro.
33. Le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione ed ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla D.L.. Le fotografie saranno nel formato 18x24, a colore, riprodotte nel numero di copie richieste dal D.L. unitamente al negativo. Il numero totale di riproduzioni non potrà essere superiore al numero di **500** per tutta la durata dell'appalto. Oltre alle fotografie, la direzione lavori potrà richiedere, sempre a spese dell'Appaltatore, anche rilievi filmati durante l'esecuzione delle opere.
34. **Progettazioni operative** (o costruttive), impiantistiche e specialistiche costruttive (impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, elettrici e speciali, ascensori, impianti oleodinamici e meccanici, ecc.) nonchè progettazioni di dettaglio e quelle relative alle strutture di qualunque tipo (muratura,

acciaio, cemento armato, cemento armato precompresso, legno), redatti da ingegnere o architetto iscritto al rispettivo Ordine Professionale e da consegnare in sei copie all'Amministrazione Comunale, compreso l'onere dei depositi e/o di tutte le pratiche per ottenere pareri, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario e previsto dalla legge.

35. Aggiornamento continuo dei disegni del **"come costruito"** mediante professionista nominato, a propria cura e spese, dall'Appaltatore.
36. Prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio e/o profilati metallici, bulloni, laterizi e quant'altro, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
37. Tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 55/90, gli oneri della sicurezza e le spese per tutti gli adempimenti indicati all'art. 131 del C.A., compreso le spese e gli oneri per il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
38. Impiegare nei lavori, ai sensi e per gli effetti del D.M. Ambiente 08/05/2003 n. 203 (G.U. 05/08/2003 n. 180), almeno il 30% di manufatti e beni ottenuti con materiali riciclati.
39. Tutti gli oneri e le spese per il conferimento dei rifiuti presso una discarica autorizzata.
Per tali oneri dovrà essere fornito alla direzione lavori, apposito Formulario di identificazione del rifiuto, firmato e validato.

Quando l'Appaltatore non adempia ai predetti obblighi, l'Ente appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore.

In tal caso sarà applicata, inoltre, una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti, nel caso che ai pagamenti stessi, debba provvedere l'Ente appaltante.

Per la mancanza o il cattivo stato della tabella di cantiere sarà applicata all'Appaltatore una multa di **€ 1.000,00 (euro mille/00)** ed una penale giornaliera di **€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00)** dal giorno della contestata inadempienza fino a quella dell'apposizione o riparazione.

L'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale appaltante nonchè l'importo delle multe e delle penali, saranno addebitate sul primo certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri specificati nel presente articolo e negli altri articoli è conglobato nei prezzi unitari e/o a corpo allegati all'offerta avendone, l'impresa, tenuto conto nella formulazione dei prezzi medesimi.

Art. 39 - PERSONALE DELL'APPALTATORE - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi nazionali e provinciali, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza ed assicurazione dei lavoratori dipendenti impegnati nei lavori oggetto del presente appalto anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Quindi l'Appaltatore è obbligato ad applicare sia le condizioni normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro operanti alla data dell'offerta nella categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, che le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel corso della realizzazione dei lavori.

E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative.

E' altresì obbligato a fornire e dotare il personale in cantiere di tutti i dispositivi di protezione individuale al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro;

L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 23/06/1967 n° 1643 che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.

In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla stazione appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, l'Ente Appaltante procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti.

L'Ente Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.

L'Ente Appaltante disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto a valere sulle ritenute, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del C.A..

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente potrà procedersi secondo i disposti dell'art. 30 comma 6 del C.A..

L'Appaltatore dovrà comunicare, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere secondo il piano di sicurezza redatto dall'impresa.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà assicurare, ai sensi dell'art. 6 della legge 03/08/2007 n. 123 ed art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., così come integrato dall'art. 5 della legge 13/08/2010 n. 136, che il personale occupato, di qualunque impresa partecipante o ditta fornitrice o installatrice, sia munito di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; i lavoratori sono tenuti ad esporre la predetta tessera; in violazione del suddetto obbligo, sia l'Appaltatore che i lavoratori, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della legge n.123/07 ed art. 55 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 40 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente C.S.A..

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle regole dell'arte e alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei grafici esecutivi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Comune di Ercolano e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Comune di Ercolano in conseguenza della sospensione.

Art. 41 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI

Il Comune di Ercolano, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato alla direzione lavori.

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti interrompendo, se necessario, i lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori e considerata fra le cause di forza maggiore previste dal CGA.

Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà al Comune di Ercolano, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in un luogo, indicato dalla Direzione Lavori, entro il territorio di competenza del Comune di Ercolano, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Art. 42 - CONDIZIONI DISAGIATE E/O CONTEMPORANEA ESECUZIONE

L'impresa appaltatrice, nel dichiarare di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi e di conoscere le obbligazioni di cui al presente C.S.A., dichiara anche di aver tenuto conto di tutte le eventuali condizioni di disagio in presenza delle quali si dovrà comunque operare: *presenza di uffici in funzione, presenza di pubblico, presenza di mobili e suppellettili, spostamenti e/o protezione e/o risistemazione di questi ultimi, e quant'altro collegato strettamente alle contingenze locali.*

L'impresa appaltatrice inoltre, senza poter sollevare obiezione alcuna, accetta l'esecuzione dei lavori in questione anche con la presenza contemporanea sui luoghi di maestranze e mezzi del Comune di Ercolano, di eventuali altre imprese, subappaltatori, fornitori e quant'altro.

L'impresa appaltatrice quindi dichiara di aver tenuto conto di tutte le suddette circostanze nella formulazione dei prezzi offerti e, di conseguenza, non avrà diritto a pretendere alcun compenso o indennizzo o risarcimento o variazione dei prezzi o risoluzione del contratto od altro per ogni conseguenza derivante dalle predette circostanze e, quindi, per intralci, sovrapposizioni, soggezioni, rallentamenti, difficoltà operative, condizioni disagiate, contemporanea esecuzione, ecc..

Art. 43 - GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione Comunale appaltante prima che il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) assuma carattere definitivo.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite al Comune di Ercolano.

Art. 44 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del C.A., saranno di competenza, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, del foro di Ercolano

Resta escluso il deferimento al collegio arbitrale.

Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall'art. 190 e 191 del RG.

Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale si applicherà il disposto dell'art. 205 del C.A..

Le riserve saranno definite con le modalità di cui all'art. 205 del C.A. nonchè all'art. 32 del CGA.

Art. 45 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella più completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti, che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, etc.) dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 46 - CONSEGNA DELL'OPERA ALL'ENTE APPALTANTE

Successivamente al collaudo e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all'Ente appaltante della documentazione necessaria, l'opera sarà presa in consegna dal medesimo Ente permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art.1669 del codice civile.

E' facoltà dell'Ente appaltante di utilizzare l'opera o parti funzionali di essa prima che intervenga il collaudo, qualora ne abbia la necessità e sempreché si verificano le condizioni e le modalità di cui all'art. 230 del R.G..

Art. 47 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s. m. e i. "Piano straordinario antimafia", tutti gli operatori coinvolti nel presente appalto, sono obbligati ad utilizzare **conti correnti bancari o postali dedicati**, anche in via non esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico (bancario o postale), fatti salvi i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, che possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l'obbligo della documentazione della spesa.

Ogni bonifico deve riportare il codice identificativo gara (CIG) e/o il codice unico di progetto (CUP) e i riferimenti del PON, che fornirà la stazione appaltante

Ogni fattura dovrà riportare l'identificativo CIG e/o CUP. e i riferimenti del PON che fornirà la Stazione Appaltante.

Tra i documenti da presentare per la verifica dei requisiti per l'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore dovrà dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato oltre alle generalità ed al codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso.

La tracciabilità dei flussi finanziari è obbligo contrattuale tra le parti, pena la **nullità assoluta** del contratto stesso.

I contratti di subappalto e subcontraenti devono contenere la clausola contrattuale circa la tracciabilità dei pagamenti, pena la nullità assoluta del relativo contratto.

La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010.

Art. 48 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale appaltante eserciterà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei lavori a spese dell'Appaltatore, oltre che nei casi previste dalle leggi e/o regolamenti vigenti, anche nei seguenti casi:

1. quando l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, sia in notevole ritardo rispetto all'avanzamento regolare dei lavori; per notevole ritardo si deve intendere un periodo complessivo, anche non consecutivo, che determina una penale superiore al 10% dell'importo del contratto;
2. quando l'Appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista e/o autorizzata, sospenda l'esecuzione dei lavori per oltre 30 giorni anche non consecutivi;
3. quando l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, esegua opere in variante senza l'approvazione della Stazione Appaltante;
4. al verificarsi delle situazioni previste all'art. 108 del C.A.;
5. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
6. abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
7. proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i.;
8. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

E' fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 109 del C.A..

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato così come la contestazione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed il cantiere nello stato in cui si trovano.

Il Comune si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione del fatto all'Appaltatore, di risolvere anticipatamente il contratto, dandone ad esso comunicazione con lettera raccomandata a.r. o con p.e.c.

Nel caso di risoluzione per fatto imputabile all'Appaltatore, questi ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con decurtazione degli oneri aggiuntivi, derivanti dallo scioglimento del contratto e dalla maggiore spesa derivante al Comune per affidare ad altra impresa l'appalto, qualora il Comune stesso si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 110 del C.A. nonché le ulteriori vigenti disposizioni di Legge e Regolamento applicabili in caso di recesso dell'Amministrazione concedente.

Art. 49 - ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICORRENTI NEL CAPITOLATO E NEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, dono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver

sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento.

Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1456 Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

1460 Eccezione d'inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente con la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

1655 Nozione

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

1656 Subappalto

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

1658 Fornitura della materia

La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

1663 Denuncia dei difetti della materia

L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

1664 Onerosità o difficoltà dell'esecuzione

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del

prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

1665 Verifica e pagamento dell'opera

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.

La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.

1666 Verifica e pagamento di singole partite

Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

1667 Difformità e vizi dell'opera

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

1669 Rovina e difetti di cose immobili

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.

1671 Recesso unilaterale dal contratto

Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

1672 Impossibilità di esecuzione dell'opera

Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.

1673 Perimento o deterioramento della cosa

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.

Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.

1957 Scadenza dell'obbligazione principale

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

CITTA' DI ERCOLANO

Provincia di NAPOLI



Settore Lavori Pubblici

Dirigente: arch Francesco Leone

Corso Resina, 39 – 80056 Ercolano (NA)

Tel. 081 7881223 – fax 081 7881221 – email: aniello.moccia@comune.ercolano.na.it - pec: utc.ercolano@legalmail.it

P. IVA 01546501212 - Cod. Fisc. 80017980634

ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DEI SUBAPPALTI ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50 DEL 18.04.2016 e s.m.i. e

Le imprese appaltatrici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;**
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;**
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;**
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.e i..**

L'Impresa che chiede il subappalto deve verificare, in qualità di committente, la sussistenza dell'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa subappaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con le modalità di cui all'Allegato XVII del decreto stesso (vedi nota esplicativa).

Per le opere di cui all'art. 89, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. (c.d. categorie superspecialistiche – SIOS) e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Documenti da produrre

Richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'impresa appaltatrice corredata dalla seguente documentazione:

1. Copia del contratto di subappalto, condizionato alla futura autorizzazione, recante fra le clausole contrattuali:

- l'indicazione precisa delle lavorazioni subappaltate (*in conformità della dichiarazione effettuata in sede di gara*);
- l'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- che l'indicazione che l'efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- l'indicazione del pieno e incondizionato impegno al rispetto del "Protocollo di legalità negli appalti pubblici" sottoscritto dal Comune di Ercolano e la Prefettura di Napoli in data 09.01.2008;
- che saranno applicati gli stessi prezzi unitari contrattuali applicando un ribasso del% (*non superiore al 20% rispetto ai prezzi di affidamento – art. 118 co 4*);
- l'importo degli oneri per la sicurezza relativi alla lavorazione da subappaltare e che a tale importo non viene applicato alcun ribasso;
- che l'impresa, in qualità di subappaltatore dell'impresa appaltatrice, in conformità del contratto d'appalto sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa appaltatrice in data N. di rep., avente CIG n. _____/ CUP n. _____, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche;
- che l'impresa, in qualità di subappaltatore dell'impresa appaltatrice, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche;
- che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di subappalto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o posatale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ad esso inerenti;
- che i corrispettivi spettanti all'impresa, in qualità di subappaltatore, dovranno essere intestati a mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato secondo le prescrizioni di legge, presso, IBAN:.....;
- che i soggetti delegati ad operare sul predetto conto corrente sono: (*nome, cognome, data e luogo di nascita, CF*);
- che ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi, deve essere obbligatoriamente comunicato alla stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuta modifica;
- che l'impresa appaltatrice si impegna ad inviare il presente contratto all'Amministrazione Comunale;

2. **Dichiarazione** dell'impresa aggiudicataria relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 Cod.Civ. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

3. **Documentazione dell'impresa subappaltatrice che dimostri il possesso dei requisiti di qualificazione costituita da:**

a) Attestazione **SOA**, corredata da autocertificazione di conformità all'originale, resa dal legale rappresentante dell'impresa, accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità dello stesso in corso di validità.

IN ALTERNATIVA PER SUBAPPALTI DI IMPORTO INFERIORE O PARI A € 150.000,00

Dichiarazione dell'impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., l'Amm.ne Com.le si riserva la facoltà di procedere alla verifica della sussistenza dei suddetti requisiti mediante richiesta, della documentazione di cui appresso:

- [art. 90, comma 1, lettera a) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni] – l'importo dei lavori aventi caratteristiche analoghe a quelli della categoria per la quale l'impresa ha richiesto il subappalto che deve essere documentato

per tutti i soggetti

da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la richiesta di subappalto, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi; tali lavori devono appartenere alla natura indicata nella categoria per la quale l'impresa ha chiesto l'iscrizione.

Si precisa che i certificati di cui sopra devono contenere i dati relativi ai lavori eseguiti rilasciati dall'amministrazione appaltante (o dichiarazione del committente, nel caso di lavori effettuati per conto del committente privato, ovvero autodichiarazione nel caso di lavori in proprio).

In merito ai lavori eseguiti si precisa, altresì, che gli stessi possono riguardare anche lavori non collaudati, in quanto l'attestazione di buon esito prescinde dalle risultanze del collaudo.

La somma dell'importo totale dei lavori deve essere almeno pari al valore indicato dall'impresa nella domanda.

- **[art. 90, comma 1, lettera b) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni]** – il costo sostenuto per il personale dipendente non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti, il costo sostenuto per il personale dipendente è composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza, il predetto costo sostenuto per il personale dipendente deve essere documentato

per le società di capitali e le società cooperative dalle copie dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito;

per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili dalle copie dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito;

per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane e i consorzi stabili dalle copie delle dichiarazioni annuali dei redditi dell'ultimo quinquennio, con la prova dell'avvenuta presentazione.

In ogni caso l'impresa dovrà, inoltre, presentare una dichiarazione, relativa alla consistenza dell'organico distinto nelle varie categorie.

per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere e) ed f) del D.L.g.s. 163/2006, e per le società fra imprese riunite dei quali l'unità concorrente o uno dei soggetti dell'unità concorrente fa parte dalle copie dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalla relativa nota di deposito.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 79, comma 10, del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria; per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinato ai fini della contribuzione INAIL.

- **[art. 90, comma 1, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni]** – il possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione della categoria per la quale l'impresa ha chiesto l'iscrizione deve essere documentata

per tutti i soggetti

da dichiarazione che indichi il possesso di adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzatura, mezzi d'opera ed ogni equipaggiamento tecnico, sia essa in proprietà, locazione finanziaria o in noleggio.)

4. **Dichiarazione**, da parte della subappaltatrice, ai fini dell'attestazione dei requisiti di ordine generale di tutti i soggetti individuati dalla norma, circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di altre cause che precludono la partecipazione a gare d'appalto;

5. **Dichiarazione** dell'impresa subappaltatrice inerente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con numeri di posizione e regolarità contributiva; l'iscrizione alla Camera di Commercio (con numero, data, attività avviate);

6. **Dichiarazione** circa il Casellario Giudiziario ed Carichi pendenti dei soggetti con poteri di rappresentanza del subappaltatore;

7. **Dichiarazione** circa l'osservanza delle norme di cui all'art. 17 della legge n. 68/99 (in caso di esenzione dall'obbligo di cui sopra è necessaria che la dichiarazione sia a contenuto negativo); di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e i.; di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all'art. 29 comma 5 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e i. come previsto dall'art. 17 comma 1 lett. a) del medesimo decreto;

8. **Dichiarazione**, relativa alla composizione societaria della subappaltatrice, prevista dal D.P.C.M. 187/91 per le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, anche se cooperative o consorzi;

Informativa ex art. 13 D.Lvo. 196/2003 e s.m.i.. e del GDPR 679/2016

Trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.lvo. 196/2003 e s.m.i., artt. 13 e 22, l’Amministrazione Comunale fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personale e dei dati sensibili e/o giudiziari:

- Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della riservatezza e dei diritti;
- I dati forniti verranno trattati per le finalità di rilevante interesse pubblico ed in particolare i **dati di carattere giudiziario**, acquisiti in sede di verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2011 del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all’art. 21 del D.Lvo. 196/2003 e s.m.i.;
- Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica;
- I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la procedura di autorizzazione al subappalto;
- Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale di Taranto;
- Responsabile del trattamento è il funzionario Responsabile del Servizio Gare e Contratti della Direzione LL.PP. Comune di Taranto;
- In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lvo. 196/2003 e s.m.i..

Nota esplicativa: documentazione per il controllo della verifica della idoneità tecnico professionale

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

ALLEGATO XVII – Idoneità tecnico professionale

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97.

1) Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo;

2) I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3) In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.